

CAMERA DEI DEPUTATI N. 985

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PEDINI, TOZZI CONDIVI, CAPPUGI, PENAZZATO, BIASUTTI

Presentata il 18 marzo 1959

Riordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella seduta del 24 settembre 1954, la Camera deliberò la ratifica, senza modificazioni, dei decreti emanati durante il periodo della Costituente e non ratificati nella precedente legislatura; stralciò tuttavia dalla ratifica (unitamente a quelli relativi all'I. N. A. M.), i decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575, concernenti modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato. Alcuni, anzi, degli intervenuti nella discussione chiesero puramente e semplicemente la non ratifica; altri chiesero, invece, il riesame dei decreti per una eventuale ratifica con modifica.

Si disse anche che tali decreti sarebbero stati insufficienti per un organico riordinamento dell'Istituto Poligrafico per cui, anche se ratificati, avrebbero dato poi corso ad altre leggi integrative o modificative. Si dichiarò inoltre la urgenza di studiare una regolamentazione che — riordinando tutte le vigenti norme — ponesse l'Istituto in condizione di migliore funzionamento. In tutti fu poi viva la preoccupazione che il Governo, per una situazione contingente di crisi, volesse, con i citati decreti, realizzare il frazionamento del Poligrafico dello Stato, staccando da esso quelle sezioni (la cartaria soprattutto) le quali meno si manifestassero produttive e redditizie.

La Commissione speciale di ratifica dei decreti legislativi emanati durante il periodo della Costituente, preso atto del diniego di ratifica, si preoccupò innanzi tutto di interpretare il significato del voto negativo espresso dalla Camera. Posta di fronte, in un primo tempo, alla possibilità di proporre una ratifica con modifica, considerato attentamente il problema di fondo, quello cioè della esistenza di un Istituto dell'importanza e del valore del Poligrafico e della evidente necessità di un suo sempre migliore funzionamento, essa ritenne più opportuno e più conforme al voto della Camera convenire sulla non ratifica pura e semplice dei decreti in discussione e proporre invece un testo di legge che, tenendo calcolo delle norme precedenti, in parte degli stessi decreti non ratificati, della situazione di fatto esistente, tentasse fin dove possibile, di dare organicità e chiarezza alla materia, e mirasse, compatibilmente con la natura ibrida e particolare del Poligrafico (e che la Commissione non ritenne suo compito alterare o rinnovare) ad assicurare le condizioni normative che meglio potessero consentire la ripresa dell'Istituto ed il pieno sviluppo delle sue possibilità produttive.

Per le anzidette considerazioni, la Commissione presentò alla Presidenza della Camera, il 3 dicembre 1955, un testo di disegno di legge che, almeno nelle sue linee generali,

aveva sostanzialmente raccolto l'adesione dei membri della Commissione stessa: esso era, nella sua sostanza, il frutto del lavoro compiuto da un Comitato ristretto, lavoro cui, di massima, aveva aderito il Governo.

La discussione in Aula su tale testo si iniziò nella seduta dell'11 ottobre 1956 e proseguì regolarmente sino alla sua approvazione, avvenuta nella seduta del 6 dicembre 1956 con 288 voti favorevoli e 26 contrari.

Il disegno di legge fu, successivamente, trasmesso al Senato della Repubblica, dove la Commissione Finanze e Tesoro ne iniziò l'esame nel febbraio del 1958, senza peraltro riuscire a completarlo per lo scioglimento anticipato del Senato stesso.

Pertanto, il disegno di legge decadde automaticamente per cessazione della legislatura.

Per ovviare alla persistente carenza normativa, i proponenti ritengono ora di sottoporre all'attenzione della Camera l'unito testo che, a loro avviso, rappresenta un equo punto di incontro delle opinioni e tendenze espresse, nella passata legislatura, dai gruppi parlamentari impegnati a risolvere il problema dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Prima, comunque, di entrare nella illustrazione dei singoli articoli, essi stimano opportuno permettere qualche nota utile ad inquadrare la situazione ed i precedenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato onde rendere più documentato possibile il giudizio e le decisioni dei colleghi.

I PRECEDENTI DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è un complesso tipicamente industriale il quale raccoglie più di 6.000 unità tra operai ed impiegati e che, tra i suoi dipendenti, comprende una notevole percentuale di specialisti e qualificati. Venne istituito con legge 6 dicembre 1928, n. 2744, sulla unificazione di varie imprese preesistenti, quali gli Stabilimenti tipografici per l'Amministrazione dello Stato (a loro volta succeduti alle tipografie Bertero, Petiti, Capaccini) e le Officine carte-valori che da Torino erano state trasferite a Roma.

Con legge 30 settembre 1936, n. 1380, dopo lo scioglimento della Società industriale cellulosa d'Italia (sede legale a Napoli), vennero passate al Poligrafico le cartiere di Foggia. Vennero così gradualmente a raccogliersi, in unità di grosso complesso industriale, gli strumenti tecnici essenziali di un completo processo produttivo cartario, dalla produzione della cellulosa e della carta alla

stamperia, alla editoria, alla produzione delle carte-valori.

Secondo la legge istitutiva del 1928, l'Istituto provvede all'esercizio delle arti grafiche ed alla gestione delle pubblicazioni di Stato destinate alla vendita (articolo 1, comma 1°). L'Istituto è sin dall'origine dotato di « personalità giuridica pubblica con gestione autonoma », tuttavia dipendente e controllata dal Ministero delle finanze (del tesoro in un tempo successivo). Il patrimonio dell'Istituto è costituito dallo Stato attraverso una dotazione per la quale viene versato un interesse annuo al Tesoro, al quale, dedotte le riserve, vanno anche gli eventuali utili di bilancio. Il Poligrafico ha un suo Consiglio di amministrazione nominato dal Ministro competente, nonché un collegio di 5 sindaci.

Sempre secondo la legge del 1928 il Poligrafico esegue tutte le forniture di carta, stampati e pubblicazioni, carte-valori, commesse dal Provveditorato generale dello Stato e cura inoltre la gestione e pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*, nonché la gestione della Libreria dello Stato. Già però nella legge istitutiva, all'articolo 13 (il che dobbiamo tenere presente) il controllo generico del Ministero sul Poligrafico ha carattere particolare per ciò che si riferisce alla fabbricazione delle carte-valori. Con decreto ministeriale 26 giugno 1929 veniva istituita anche una Commissione delle tariffe per determinare il prezzo dei lavori che il Provveditorato affida al Poligrafico e con decreto 1° luglio 1929 veniva approvato lo statuto dell'Istituto, statuto che ricalcava, sostanzialmente, i criteri della legge istitutiva, ma dalla figura del Consiglio di amministrazione ricavava anche un Comitato permanente, formato dal presidente dell'Istituto, dal provveditore generale dello Stato e da tre consiglieri; Comitato questo che ha in fondo carattere di comitato esecutivo pur con piena autonomia per ordinativi ed impegni che non superino un certo limite. Nel contempo l'articolo 18 dichiara che « gli impiegati e gli operai assunti dall'Istituto non hanno qualità nè di funzionari nè di agenti di Stato ».

Frattanto si va sempre più affermando, pur nella statutaria unità dell'Istituto, la posizione particolare della officina carte-valori, cioè di un servizio che, come diremo poi, ha un carattere del tutto distinto dal resto delle attività dell'Istituto. Infatti il decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, mentre all'articolo 4 affida al Poligrafico la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato

e riafferma il controllo diretto del Provveditorato sulla produzione della carta filigranata, all'articolo 8 dichiara che l'Istituto Poligrafico dello Stato, officina carte-valori, tiene una gestione separata per la fabbricazione dei biglietti di Stato che è soggetta alla vigilanza della Direzione generale del Tesoro.

Con la legge 29 giugno 1940, n. 802, si venne ad ammettere anche la possibilità di assunzione, da parte del Poligrafico, di lavori oltre quelli previsti dallo statuto e dalla legge istitutiva, sia per conto del Provveditorato generale sia anche per conto di altre Amministrazioni dello Stato.

Altre disposizioni legislative, oltre quelle qui citate, intervennero successivamente a regolare la materia, specie per quanto si riferiva alla parte contabile ed al rapporto debito-credito con il Provveditorato generale dello Stato. In ogni modo dagli atti legislativi sopra considerati, viene a risultare in modo non dubbio che l'attività del Poligrafico è autorizzata, in modo preminente, al servizio svolto per conto dello Stato, rimessa però alla discrezione dell'Amministrazione statale. Risulta anche in modo chiaro, che l'attività dell'Istituto può avere un carattere ordinario e un carattere straordinario ed inoltre si sostanziano subito, nell'attività di produzione, funzioni diverse ed autonome (libreria, carteria, stamperia) nelle quali si individua anzi, con carattere distintivo l'attività particolare della gestione carte-valori, oggetto anche di un controllo particolare da parte del Ministero: nella unità dell'Istituto si articola cioè il profilo di gestioni diverse nella natura tecnica e nella regolamentazione.

In ogni attività l'Istituto è sottoposto al controllo dello Stato anche se ricalca, fin dove possibile, la struttura tipica della società: alla volontà assembleare si sostituisce di fatto la volontà dello Stato che nomina anche gli amministratori ed esercita un controllo diretto.

ATTIVITÀ DI DIVERSA NATURA.

Le attività fondamentali, come si è visto sono: la cartaria, la grafico-cartotecnica, la libreria di Stato e le carte-valori. Anche se le norme che abbiamo sopra citato tengono conto di questa molteplicità di attività, non si giunse, tuttavia, ad una differenziazione normativa esplicita che traducesse in efficiente differenziazione funzionale la natura diversa di tali attività. Infatti, con le prime tre, il Poligrafico assolve un servizio per il

quale lo Stato potrebbe benissimo rivolgersi, direttamente, al mercato dell'industria privata; con la sezione carte-valori il Poligrafico assolve invece un servizio cui lo Stato italiano sempre provvede, per ovvie ragioni di sicurezza, per motivi di considerazione anche politica, con una produzione che è solo sua ed alle sue dirette dipendenze. Dal che consegue la necessità, oltre che di una organizzazione produttivistica diversa nei due rami di attività, anche di una regolamentazione unitaria ma che sia non univoca, che si uniformi cioè al carattere diverso dei due tipi di attività: l'una prevalentemente commerciale, l'altra a servizio in esclusiva. Quando dunque produce carta, o la stampa, o la trasforma in pubblicazioni, il Poligrafico svolge una attività commerciale in concorrenza con l'attività privata e tale attività soddisferebbe allora l'interesse pubblico, se il prodotto venisse offerto alle Amministrazioni statali a condizioni migliori del mercato privato.

« Costo di produzione » e « prezzo di vendita » diventano cioè, qui, condizioni di primaria importanza. Quando, invece, il Poligrafico stampa la carta-moneta e le carte-valori, allora i suddetti criteri valgono relativamente; è tale infatti l'interesse pubblico a che questa produzione sia direttamente controllata dallo Stato, che se anche le imprese private potessero soddisfare tal bisogno a condizioni di miglior favore, lo Stato potrebbe avere un interesse preminente ad operare in proprio, anche se con una produzione che raggiunga costi maggiori.

Dovrebbero quindi coesistere, nello stesso Istituto, una duplicità di criteri normativi e direttivi. Tale esigenza fu forse quella, che, vicino a tante altre considerazioni, portò il Governo ad emanare i decreti legislativi 22 settembre 1947, n. 1105, e 22 dicembre 1947, n. 1575. In essi, mentre si dichiarava (ci riferiamo particolarmente al secondo che assorbì in parte il primo) che scopo del Poligrafico è « l'esercizio delle arti grafiche nello interesse dello Stato », si regolava in modo quasi distinto la sezione carte-valori, eretta in gestione autonoma, alle dirette dipendenze del Provveditorato e del Tesoro, con un suo Comitato speciale e di fatto indipendente dagli altri organi statutari, con un suo regolamento speciale. L'articolo 2 del decreto legislativo 22 settembre 1947, n. 1105, dichiara infatti: « L'Istituto Poligrafico dello Stato gestisce, in sezione autonoma speciale, per conto dello Stato ed alle dirette dipendenze del Ministero del Tesoro, l'Officina carte-valori per la produzione delle carte-valori

di Stato e di quelle affini o similari... ». Sotto questa particolare regolamentazione normativa si nascondeva quindi nulla più della esigenza di regolamentare in modo diverso una attività del Poligrafico la quale era naturalmente diversa dalle restanti. Tuttavia, in coincidenza con questo atto legislativo, era giunta a manifestazione anche una situazione di crisi di produzione che investiva tutto l'Istituto e che ne minacciava la consistenza: crisi economica, di produzione e di fabbrica che si traduceva in bilanci veramente preoccupanti, specie per ciò che si riferiva all'attività delle cartiere. E proprio perché invece l'attività carte-valori denunciava una situazione anche di bilancio tranquillante, si ebbe timore che il Governo intendesse dare quella regolamentazione particolare alle carte-valori nella intenzione di salvare il salvabile dell'Istituto.

In fondo, anche nel voto con cui la Camera, all'inizio della precedente legislatura, si rifiutò di ratificare i succitati decreti, si manifestò la preoccupazione che il Governo operasse di fatto una rottura nella unità del Poligrafico, ne staccasse completamente la gestione carte-valori trasformandola in ente a sè stante, per lasciar morire le restanti attività dell'Istituto, quasi in omaggio a presunte pressioni dell'industria privata concorrente.

Non si può, tuttavia, negare che, sotto altri aspetti, i decreti in discussione rappresentavano elementi di positiva novità: essi assicuravano anche la possibilità di partecipazione delle maestranze alla direzione dell'azienda con rappresentanti introdotti nel Consiglio di Amministrazione e nello stesso Comitato esecutivo (anche se per una competenza limitata).

I proponenti, nel loro lavoro, hanno dovuto dunque tenere conto di tutti questi precedenti. Ma soprattutto essi hanno dovuto tenere calcolo di talune circostanze non modificabili: innanzitutto, il carattere ibrido ed incerto della figura giuridica del Poligrafico dello Stato, che, pur dotato di personalità giuridica, non ha di fatto vera autonomia e non ha nemmeno la libertà di movimento e la autoresponsabilità di cui sono dotate, ad esempio, le aziende autonome; in secondo luogo il duplice carattere di attività economica che viene svolta dall'Istituto, l'una sostanzialmente commerciale, l'altra protetta ed in esclusiva.

LA SITUAZIONE DEL POLIGRAFICO.

Dai dati del bilancio chiuso il 30 giugno 1957 risulta ancora notevolmente passiva e preoccupante la situazione della sezione car-

ta-cellulosa, anche se la mancanza di separate contabilità per le differenti sezioni di produzione non concede la possibilità di un esame serio, obiettivo e documentato.

(A tale proposito, la stessa relazione del Collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dice testualmente: « I notevoli scarti fra i risultati dei suddetti esercizi per i singoli settori fanno dubitare della significatività dei dati suindicati e pertanto appare evidente l'importanza, per una azienda a struttura complessa come quella dell'Istituto Poligrafico dello Stato, della determinazione di dati adeguati attendibili in ordine all'andamento dei singoli rami di attività, anche al fine di concretare le provvidenze intese a migliorare il rendimento di quelle per le quali le risultanze abbiano ad essere meno favorevoli »).

Prescindendo comunque da ogni considerazione polemica, e limitandoci ai dati forniti, si può osservare che le cartiere del Poligrafico hanno avuto nell'esercizio 1954-55 una risultanza passiva di lire 327 milioni, che è discesa a 97 milioni nel 1955-56 ma è risalita a 230 milioni nel corso dell'esercizio 1956-57.

Il prodotto di queste cartiere viene, come puro costo di produzione, a raggiungere un livello più elevato di quello dell'industria privata, il che, naturalmente, si ripercuote sulla stessa possibilità di collocamento del prodotto: parte di questo va allo Stato il quale lo paga al livello di un prezzo — di fatto — politico, superiore al prezzo di mercato; parte va al mercato privato, ma per penetrarvi deve adeguarsi al sacrificio del sottocosto; parte, per ovvie ragioni, rimane nei magazzini, nei quali, da vari anni, si sono formate delle giacenze veramente preoccupanti e non confortate da facile probabilità di collocazione, tanto che al 30 giugno 1957 le giacenze stesse ammontavano ancora ad oltre 80 mila quintali.

Il passivo delle cartiere è appena compensato dalle risultanze attive della sezione libreria e carte-valori, il cui utile però, almeno per le carte-valori, potrebbe avere anche un carattere più apparente che reale, data la natura particolare di quest'ultima sezione che — come si è visto — lavora in condizioni di sostanziale monopolio.

Del resto, la vera situazione finanziaria risulterebbe espressa nei suoi precisi termini solo se ci fosse dato di calcolare di quanto sia di ausilio sulle entrate di bilancio il sovrapprezzo che l'Amministrazione dello Stato versa, ormai di fatto, all'Istituto, accettandone i prezzi superiori a quelli del mercato

privato, anche se prezzi non di lucro, bensì di pura corrispondenza a maggiori costi di produzione del Poligrafico.

Quanto alla situazione del personale, si sta verificando uno sfollamento, se è vero che la consistenza numerica di dirigenti, impiegati e operai che era di 6.624 unità al 30 giugno 1956 è scesa a 6.193 al 30 giugno 1957 e a 5.998 nell'ottobre dello stesso anno.

Di ciò si deve dare atto agli attuali registratori delle sorti del Poligrafico, anche se, praticamente, nessun beneficio ne risulterà al bilancio dell'Istituto, dato che « il nuovo contratto nazionale dei grafici, stipulato nel secondo semestre del 1957, comporta un maggior onere annuo di circa 550 milioni di lire che graverà sui costi e sui prezzi delle forniture ». (Relazione del Commissario straordinario all'onorevole Ministro del tesoro, ottobre 1957).

Alla situazione produttiva e finanziaria non può non aggiungersi, anche per una completa critica, la situazione « politica » di fabbrica e di azienda: se è vero che occorre guardare a tutti gli aspetti della crisi per cercare una più certa strada di risoluzione, non si può sottacere come, almeno negli anni di immediato dopoguerra, sia intervenuto, in taluni settori del Poligrafico, quello stato di disordine aziendale a sfondo anche politico, che abbiamo conosciuto in altri grossi complessi industriali della nazione, situazione che si è protratta però ben oltre il limite normale. Non è ignoto come spesso avvenimenti politici del tutto esterni abbiano, anche al Poligrafico, compromesso la tranquillità della produzione, in periodi piuttosto agitati e convulsi e non sempre per motivi propriamente di azienda. Talvolta è forse sfuggita la visione del vero interesse della produzione e delle maestranze, nella illusione quasi di una posizione di privilegio, mentre non sempre si è ricordato a tutti che lo Stato, come il privato, anzi più del privato, è in dovere di non compromettere il pubblico danaro in tentativi industriali che non diano le più serie garanzie di produzione.

IMPEGNO DEL GOVERNO E DELL'AMMINISTRAZIONE PER IL NECESSARIO RISANAMENTO.

Complesso di situazioni quindi che concorrono ad aggravare la crisi oggettiva dell'Istituto. Su essa è naturale che si sia da tempo aperta una polemica di opinione, disinteressata, in quanti si preoccupano della sana amministrazione del pubblico danaro, interessata in quanti invece o gradirebbero

togliere di mezzo un concorrente incombente agli interessi privati, ovvero vorrebbero mantenere in vita, così come è, una situazione che può servire per interesse di altro genere. E la polemica risalerà probabilmente agli eterni principi opposti. Vi sarà chi troverà in tutto ciò nuova conferma del vecchio detto per il quale lo Stato è cattivo amministratore e lo diventa ancor più quando vuol controllare e gestire imprese commerciali che meglio stanno in mano dei privati, e si contesterà così, una volta di più, il diritto dello Stato di gestire industrie che costano al contribuente ed ostacolano l'iniziativa privata; vi sarà invece chi, a tutti i costi, riterrà che lo Stato debba sempre intervenire sul mercato, e regolare, attraverso sue imprese, l'attività delle stesse imprese private.

Per il momento il discorso non è però sui grandi principi. Anche se in crisi, il Poligrafico esiste nella sua realtà di complesso organico interessante 6.000 operai, tra i quali si annoverano valenti tecnici ed ottimi specialisti, ricercati anche dall'iniziativa straniera, con un complesso produttivo che ha affermato la sua validità in produzioni che, per il loro pregio, sono riuscite di onore all'Italia nel mondo, si sono imposte all'ammirazione della cultura europea ed hanno anzi spinto la stessa produzione privata verso una migliore affermazione di qualità. Esiste anche con le sue cartiere che raccolgono alcune migliaia di operai, specie in zone in cui esse cartiere rappresentano la sola (o quasi) attività industriale del posto.

Riteniamo tuttavia che molti si porranno comunque la domanda se convenga allo Stato mantenersi impegnato in una impresa la quale denota sintomi di seria difficoltà e se, effettivamente, l'attività che attraverso essa si svolge, corrisponda o meno alla necessità di un servizio utile per la collettività.

I proponenti non hanno ritenuto di dover approfondire fino alle estreme conseguenze un dilemma così impegnativo anche da un punto di vista sociale; comunque, la loro opinione, frutto di meditate e consapevoli considerazioni, è, soprattutto, quella che non possa disconoscersi l'importanza e l'utilità della funzione dell'Istituto Poligrafico per i fini che lo Stato si è proposto di conseguire con esso.

Per ciò che riguarda le carte-valori nessuno ha nulla da eccepire: data l'importanza del servizio, lo Stato può ritenere conveniente esercitarlo in esclusiva e l'interesse politico può allora prevalere anche su quello economico. Che lo Stato voglia stampare

in proprio i suoi atti ufficiali è altrettanto ammissibile; che voglia impegnarsi in manifestazioni culturali che si concretino in pubblicazioni di eccezione ed altamente artistiche, ci pare altrettanto legittimo e, diremmo, consigliabile in uno Stato, come quello italiano, che non può essere solo amministrativo, ma deve sentirsi rappresentativo di tutto un patrimonio nazionale di civiltà e di cultura. Che oltre a ciò lo Stato, con un organo produttivo aziendale, di fatto suo, voglia anche intervenire nella produzione della carta e della cellulosa, può essere non del tutto indispensabile, ma può essere opportuno anche per motivi di economia generale. È logico che i contribuenti, in tale ultima attività, chiedano però la convenienza del costo e solo a tale condizione possono vedere meglio che lo Stato intervenga in un mercato, quale quello della carta, che, per la moderna diffusione del libro e della stampa, si può veramente ritenere di pubblico interesse. Lo Stato non deve quindi rinunciare ad uno strumento di presenza quale il Poligrafico. Dovrà invece riassetarlo con un chiaro programma organico, anche se l'attuazione dello stesso potrà richiedere il sacrificio finanziario di qualche anno ancora (così ci auguriamo).

Si tratta dunque di avviare una seria opera di risanamento, la quale deve chiedere sacrifici ed impegni sia allo Stato, sia all'Istituto, sia ai dirigenti, sia alle maestranze, i quali o le quali non possono in alcun modo pretendere trattamenti preferenziali o posizioni di privilegio.

Con la presente proposta di legge, che ricalca nelle sue linee fondamentali il testo discusso nella passata legislatura pur accogliendo in sé alcune osservazioni ed orientamenti emersi in sede di dibattito parlamentare, i proponenti hanno tentato di stabilire criteri normativi che, riassumendo fin dove è possibile quelli già esistenti, sgombrassero tuttavia il campo da ogni motivo di equivoco, di contraddizione e di incertezza.

Ed affermando la necessità del risanamento dell'Istituto, noi siamo sicuri di avere interpretato anche il pensiero dell'attuale Governo il quale, al pari di quelli che l'anno precedente, non può che essere sensibile alla situazione e ai problemi del Poligrafico.

Basta ricordare qualche precedente provvedimento (ad esempio il decreto legislativo n. 139 del 1948 che, per estinzione di passività e per normale gestione, ha fatto ottenere all'Istituto un mutuo di lire 750 milioni dalla Cassa depositi e prestiti; la legge 22

giugno 1950, n. 399, per una anticipazione di lire 1 miliardo e 500 milioni per spese di costruzione; la legge 16 aprile 1954, n. 308, con la quale sono stati somministrati 3 miliardi ad aumento del patrimonio dell'Istituto; le circolari della Presidenza del Consiglio sollecitanti i vari Ministeri a dare preferenza, nei loro ordinativi, al Poligrafico dello Stato, a somiglianza di quanto fatto dal Provveditorato generale dello Stato), come pure l'interesse dimostrato dall'allora Ministro del tesoro, Medici, nella formulazione degli articoli del disegno di legge presentato durante la passata legislatura, per giungere alla conclusione che i Governi che si sono succeduti da dieci anni a questa parte hanno continuamente dimostrato la loro preoccupazione per le sorti dell'Istituto.

Purtroppo, questi diversi interventi governativi, anche se massicci nella loro consistenza, non sono riusciti a risolvere la situazione intrinseca dell'Istituto Poligrafico dello Stato; ed è pertanto giusto che oggi si chieda da più parti di porre fine a tali interventi sporadici, dispendiosi e per questo più gravosi per la finanza pubblica; è giusto che si chieda di affrontare il problema in modo organico con un chiaro programma di risanamento strutturale. Ciò non può essere fatto solo con atti normativi, ma anche con serietà di amministrazione, cui deve provvedere il Governo affidando la direzione del Poligrafico ad una Amministrazione seriamente responsabile, che soprattutto amministri non con criteri burocratici ma con criteri commerciali ed industriali: ad essa, e non ai legislatori, toccherà decisamente affrontare, con sana amministrazione, la eliminazione dei disavanzi di esercizio delle singole sezioni, la riduzione graduale delle giacenze di magazzino, l'eventuale ridimensionamento del personale, l'instaurazione di una seria disciplina di azienda, il necessario ammodernamento dei macchinari; toccherà selezionare, stimolare e perfezionare il personale secondo le necessità del servizio; ma su ciò, ritorneremo. La legge che proponiamo mira comunque a creare le condizioni più favorevoli a questa responsabile ed attiva amministrazione e rende possibile anche una situazione di limitata protezione al Poligrafico, per essergli di aiuto a superare la crisi contingente, naturalmente nei limiti compatibili con l'interesse di ordine generale cui lo Stato non può venire meno.

Su tali criteri potremo tuttavia ritornare nell'esame di alcuni articoli della proposta di legge riservandoci qualche parola di com-

mento a quelli che rivestono, a nostro modo di vedere, maggiore interesse.

Art. 1. — Attribuisce la figura di persona giuridica pubblica al Poligrafico e pur nel riconoscimento della autonomia di gestione ne afferma la dipendenza dal Ministero del tesoro, dipendenza che si esprime appunto in un controllo della gestione e nella approvazione dei bilanci dell'Istituto.

Articoli 2 e 3. — Il dettato degli articoli 2 e 3 riveste importanza fondamentale. In essi, contro ogni dubbio o preoccupazione, si afferma, in modo non equivocabile, il carattere unitario dell'Istituto, che svolge la propria attività nell'interesse dello Stato. Contro la preoccupazione più volte fatta presente e in sede sindacale ed in veste politica, che la situazione finanziaria del Poligrafico, la coesistenza in esso di due attività di carattere istituzionale diverso, spingessero prima o poi il Governo a scindere la sezione carte-valori dalle altre, con la presente dizione si afferma, nella stessa norma, che il Poligrafico è unità risultante dal concorso di attività tecniche produttive diverse, ma definite dalla legge. Per cui tale unità non potrà essere scissa se non attraverso nuovo provvedimento legislativo e quindi attraverso un deliberato delle Camere.

Le quattro attività di produzione del Poligrafico sono poste tutte sullo stesso piano istituzionale, nè vi è preminenza alcuna dell'una sull'altra anche se, nei successivi articoli, si delinea, in forma più accentuata, il controllo del Ministero del tesoro sulla sezione carte-valori per la particolarità della stessa. Nelle quattro sezioni si riassume dunque tutto il processo produttivo dell'Istituto.

L'articolo 3, al n. 1°) e al n. 2°), destina in via primaria la produzione della sezione cartaria e della sezione grafico-cartotecnica alla soddisfazione del fabbisogno delle Amministrazioni statali. Vengono così assicurati al Poligrafico gli ordinativi dell'Amministrazione in senso stretto nei limiti della capacità di produzione dell'Istituto. Tale particolare disposto è stato largamente discusso durante la passata legislatura, e si sono scontrate due tesi opposte: una che avrebbe voluto estendere la produzione privilegiata del Poligrafico anche nelle forniture del fabbisogno delle aziende autonome e di tutti gli enti pubblici; l'altra che manifestava perplessità anche di fronte alla riserva sulle ordinazioni della sola Amministrazione dello Stato e che avrebbe preferito considerare il Poligrafico alla stregua di qualsiasi altra industria privata e

quindi vincolata alle leggi oggettive che regolano il mercato nella concorrenza del prezzo.

Alla prima tesi va osservato, prescindendo anche da ogni considerazione di ordine politico ed economico (ed allo Stato invero non può sfuggire la considerazione di tutto il problema della produzione cartaria, sia essa privata o meno e del bene delle categorie che in essa lavorano), che non è possibile, attraverso una legge di regolamentazione di un Istituto, formulare disposizioni legislative le quali verrebbero ad impegnare la condotta di altri enti quali le aziende autonome, rette a loro volta da norme proprie.

Ai sostenitori della seconda tesi va osservato che, o si entra nell'ordine di idee di portare l'Istituto Poligrafico sulla via del risanamento, oppure lo si abbandona a se stesso ed, a nostro vedere, forse alla crisi totale. Poichè, invece, sin dalla passata legislatura si è convenuto di fare quanto possibile per ridare piena vita all'Istituto, si deve conseguentemente ammettere che lo Stato, applicando tale legge, usi verso l'Istituto una preferenza almeno per ciò che sono gli ordinativi della sua Amministrazione: nè vi è nulla di rivoluzionario se, per il suo fabbisogno, l'Amministrazione dello Stato si rivolge ad un Istituto sostanzialmente suo e di cui ha la responsabilità, nel limite ed allo scopo di assicurare il pieno impiego delle possibilità produttive dell'Istituto stesso.

La scelta di un siffatto indirizzo determina, ovviamente, una particolare posizione dell'Istituto nei confronti delle attività private, e pone quindi la necessità, considerate le funzioni produttive e sociali di queste ultime, di evitare che, per effetto di tale orientamento, si determinino squilibri che possono ulteriormente turbare la loro attività.

Il risanamento di una industria come il Poligrafico dipende da molte circostanze, lo riconosciamo: non ultima però quella di porre in condizione l'Istituto di poter utilizzare al massimo la sua capacità di produzione. La fornitura del fabbisogno dell'Amministrazione statale sarà certamente un concorso notevole a tale fine, notevole anche se non sufficiente: la sufficienza dipenderà dalla soddisfazione di molti altri criteri amministrativi, di produzione, di ammodernamento, che gradualmente portino il Poligrafico ad essere in grado di sostenere, con i costi della sua produzione, la concorrenza dell'industria privata.

Art. 4. — Tale articolo autorizza l'Istituto ad accettare forniture che gli vengano commesse dagli enti pubblici, dalle aziende autonome e, per quanto riguarda la stampa di particolari pubblicazioni d'interesse nazionale e la fabbricazione di carte-valori, anche dai privati.

È logico tuttavia che le forniture ad enti pubblici ed aziende autonome si svolgano con l'osservanza delle norme dagli stessi stabilite; ed è ugualmente logico che l'accettazione delle ordinazioni per i privati debba essere soggetta all'autorizzazione del Ministero del tesoro, come conclude l'articolo 4, e ciò per ragioni di ordine generale, di sicurezza e di interesse pubblico, come pure per il fatto che, avendo il Ministero del Tesoro la responsabilità delle attività dell'Istituto, ad esso compete anche il diritto di controllare l'attività che dall'Istituto viene svolta al di fuori del piano di lavoro eseguito esclusivamente per l'Amministrazione dello Stato.

In conclusione, quindi, il Poligrafico può assumere anche commesse provenienti da terzi sui quali avrà certo attrattiva se, vicino alla bontà della sua produzione, saprà far valere anche la convenienza del prezzo.

Una situazione di privilegio maggiore sarebbe incompatibile con la valutazione di interesse generale da cui lo Stato, responsabile di tutta l'attività economica della nazione, non può esimersi.

Art. 5. — Quanto detto sopra può sembrare in contraddizione con il disposto del presente articolo nel quale il Poligrafico viene autorizzato ad affidare ad altri stabilimenti l'eventuale sovraccarico di commesse dello Stato o di enti ed aziende autonome.

Occorre tuttavia osservare, non solo che viene sancita la necessità della preventiva autorizzazione del Ministero del tesoro, ma anche che la norma si riferisce a situazioni eccezionali quali si verificano in casi in cui intervengano ordinativi straordinari che devono essere consegnati in breve termine (stampati elettorali, schede elettorali, materiale di censimento, ecc.) o in caso di lavorazioni speciali per le quali l'Istituto non sia effettivamente attrezzato.

Articoli 6, 7, 8 e 9. — Regolano i rapporti che devono intercorrere tra il Provveditorato generale dello Stato ed il Poligrafico in tema di ordinativi e di pagamenti, sostanzialmente secondo modalità già fissate da disposizioni anteriori.

Articolo 10. — In un unico articolo si definiscono gli organi dell'Istituto. L'elemento fondamentale e dinamico è naturalmente il presidente, la cui nomina compete appunto al Ministro del tesoro.

Non ci nascondiamo il dubbio e la riserva che è naturale avanzare circa la efficienza tecnico-amministrativa di Consigli che vediamo quasi completamente formati da elementi scelti nell'ambito della burocrazia e che quindi non dovrebbero essere in genere particolarmente preparati alla direzione di una amministrazione che è eminentemente industriale.

È del resto questo il difetto di tutte le amministrazioni a carattere industriale che, autonome o meno, emanano dall'Esecutivo. È da osservarsi di contro che altra forma di costituzione del Consiglio ci porrebbe di fronte al problema, in pratica non facile anche se affascinante, di ritrovare esperti della materia al di fuori dell'Amministrazione e sarebbe quasi impossibile rintracciare un congruo numero di persone tecnicamente preparate che non siano già impegnate con l'industria privata, cioè proprio con il concorrente del Poligrafico.

Si osserva ancora che pur con questa composizione del Consiglio (che risale alla legge del 1928) l'Istituto conobbe periodi di prosperità e trovò anzi seri dirigenti. Siamo certi che sarà cura particolare del Ministro la oculata e libera scelta sia del presidente che dei consiglieri tra quanti, nell'Amministrazione, possono dare buon affidamento. Tanto meglio poi (e ciò vale non solo per il Poligrafico) se tali elementi verranno programmaticamente preparati e posti a contatto con le migliori esperienze industriali sia nazionali che internazionali.

Pur con riserva quindi, l'attuale formulazione è da accettarsi anche nella coscienza che una composizione del Consiglio efficacemente diversa dovrebbe presumere una radicale innovazione dell'attuale struttura dell'Istituto.

Art. 12. — Il Consiglio è nominato dal Ministro per il tesoro e comprende i rappresentanti dei Ministeri direttamente interessati alle attività ed al funzionamento dell'Istituto, assistiti da due membri particolarmente competenti in materia tecnico-amministrativa.

È stato inoltre chiamato a far parte del Consiglio il direttore generale dell'Istituto, mentre la rappresentanza dei dipendenti dell'Istituto stesso nel Consiglio viene elevata da 2 a 3 unità (due operai ed un impiegato).

Art. 13. — Dal Consiglio di amministrazione emana un Comitato esecutivo il quale corrisponde al Comitato permanente di cui al decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1575; di esso fanno parte i membri del Consiglio più qualificati alle funzioni esecutive. Rispetto alla precedente norma, il nuovo testo introduce, con carattere di permanenza, nel Comitato esecutivo, anche un rappresentante del personale.

Accanto al Comitato esecutivo, e sempre come emanazione del Consiglio di amministrazione, è considerato tra gli organi statuari anche un Comitato permanente per le carte-valori; che tale sezione debba avere un Comitato particolare è richiesto dalla stessa particolarità e delicatezza del servizio che dalla sezione viene assolto e dal fatto che essa, in esclusiva assoluta, provvede ad un servizio sul quale il Ministero del tesoro ha pieno diritto di controllo e di direzione. Si ammette anche, in tale Comitato, il direttore generale ed uno dei rappresentanti del personale.

Art. 15. — In tale articolo si rimette al regolamento l'ulteriore specificazione dei compiti e delle funzioni dei singoli organi dell'Istituto: si è ritenuto opportuno tuttavia specificare, a tutti gli effetti, sin dalla presente legge, le competenze fondamentali del Comitato carte-valori affinché, in sede successiva, non sorgano dubbi tali da favorire una regolamentazione in eccesso o in difetto, rispetto alle intenzioni del legislatore. Come si è più volte detto, è stato riconosciuto il carattere particolare della sezione carte-valori e la specialità della funzione da essa assolta, sia dal lato politico, sia dal lato tecnico. Al che consegue il diritto da parte del Ministero del tesoro di un più accentuato intervento in tale sezione, sia per ciò che si riferisce alle direttive di produzione, sia anche per ciò che riguarda i requisiti e la disciplina del personale. Le carte-valori richiedono una speciale efficienza di direzione, una mobilità di ordinativi, una rapidità di decisione che non potrebbero essere soddisfatte dal Consiglio di amministrazione, nè dall'esecutivo.

È inoltre indiscutibile che, se per ciò che riguarda le altre azioni, il personale può essere scelto sui soli criteri generici di idoneità al lavoro, per le carte-valori il personale deve soddisfare a più precise esigenze non solo di ordine tecnico, ma anche di ordine morale e civile. Per questo l'articolo 15, oltre a stabilire che il Comitato permanente ha competenza in ciò che riguarda indirizzi, programmi produttivi, approvvigionamenti della

sezione, dispone anche che il personale deve godere di quei requisiti che sono normalmente richiesti per i pubblici concorsi (certificato penale, certificato di buona condotta, ecc.). È naturale che per quanto qui non contemplato, vale la competenza ordinaria del Consiglio di amministrazione, per cui il presente articolo, oltre che definire le competenze del Comitato carte-valori, ne indica chiaramente anche i limiti.

Art. 16. — Questo articolo, accogliendo gli orientamenti emersi in Parlamento nel corso della discussione del precedente disegno di legge, stabilisce che la nomina del direttore generale risulti da un atto complesso, cui concorrono il Consiglio di amministrazione, proponente, e il Ministro del tesoro, che ratifica la nomina.

Art. 19. — Nulla è sostanzialmente innovato per quanto si riferisce alla Commissione delle tariffe, nel senso che non si è ritenuto di addentrarsi ulteriormente nella definizione dei compiti di tale Commissione, in quanto si ritiene che tutta la materia possa essere meglio orientata in sede di regolamento.

Si è, viceversa, proceduto all'inserimento in detta Commissione di un rappresentante del Ministro dell'industria e commercio, allo scopo di rafforzare il concetto della tutela del pubblico interesse.

Nulla è innovato per quanto riguarda i contratti dell'Istituto (articolo 20), la sua difesa e rappresentanza da parte dell'Avvocatura generale dello Stato davanti a qualsiasi giurisdizione (articolo 21) e la consistenza patrimoniale dell'Istituto stesso e relativa valutazione (articolo 22).

Art. 23. — Si è ritenuto di consacrare, in questa legge, anche il principio che rimangono in piena vita le tipografie esistenti presso i Ministeri. Si tratta di tipografie non di ampio rilievo, ma di particolare specializzazione le quali devono tuttavia mantenere la loro attività nei limiti dei servizi cui attualmente soddisfano. Ciò va inteso come concetto restrittivo da un punto di vista quantitativo. La dizione cui potrebbe muoversi critica da un punto di vista formale è stata richiesta per considerazioni di ordine pratico onde evitare sin da questo momento controverse nella interpretazione ed applicazione dei disposti di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 24. — L'articolo 24 detta norme particolareggiate sul personale chiamato ad espletare, per conto del Provveditorato gene-

rale, il servizio di controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori, nonché sulle produzioni e consegne, in genere, attinenti alle forniture statali.

Articoli 25 e 27. — Non chiedono particolari commenti: si deve tuttavia osservare che, con la costituzione di un fondo di previdenza a favore del personale dipendente, si accoglie una larga istanza delle categorie lavoratrici, in ossequio comunque ai generali principi di previdenza che si accompagnano alla moderna assunzione del concetto di rapporti di lavoro.

Art. 26. — Questo articolo tratta del bilancio dell'Istituto e, mentre, mantiene inalterati i principi della sua approvazione da parte del Ministro del tesoro e del versamento dei risultanti utili allo Stato, apporta delle innovazioni per quanto riguarda l'articolazione del bilancio stesso su separate gestioni finanziarie per ciascuna delle sezioni di produzione e la successiva comunicazione del bilancio e della relazione al Parlamento.

Infatti, con riguardo all'articolazione del bilancio (auspicata d'altra parte, come già detto, dallo stesso Collegio dei revisori dell'Istituto) si sono accolte le fondate istanze che, a tale proposito, erano state presentate in occasione della discussione sul similare disegno di legge durante la passata legislatura, sia alla Camera, sia da parte della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, mentre la comunicazione del bilancio alle Camere è stata dedotta da pari norma, già in altri casi vigente, allo scopo di offrire ai Parlamentari la possibilità di seguire in dettaglio, ed a massima tutela del pubblico interesse, le vicende dell'Istituto Poligrafico.

* * *

Onorevoli colleghi, i proponenti si rendono conto che la proposta di legge che essi hanno l'onore di sottoporre alla vostra attenzione non è perfetta e che altre soluzioni, anche di carattere più radicale, potrebbero risolvere la situazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

D'altro canto, è fuori di dubbio che, a parte la bontà dei diversi progetti proponibili e quindi di una differente strutturazione dell'Istituto, le possibilità di ripresa di questo ultimo sono principalmente legate all'efficienza dei suoi organi direttivi, alla saggezza

degli organi governativi chiamati a sceglierli, all'equilibrio e dedizione degli organi esecutivi chiamati ad esercitare il loro controllo sull'Istituto stesso.

Abbiamo già in parte considerato talune delle cause che possono avere portato il Poligrafico nella crisi attuale: si trattava però di cause prevalentemente a carattere straordinario, contingente, anche se per questo non meno gravi e non meno determinanti. Abbiamo però l'impressione che, accanto ad esse, vi siano altre cause di difficoltà che vanno ancor più decisamente rimosse perché croniche e legate in parte anche al sistema con cui la pubblica Amministrazione interviene a regolare il suo rapporto, o ad esercitare il suo controllo, sugli Enti ad essa affidati o da essa dipendenti.

Non è, infatti, del tutto priva di fondamento l'osservazione di quanti ritengono che alla determinazione dei passivi di bilancio del Poligrafico può avere in parte concorso anche il ritardo con cui l'Amministrazione dello Stato ha talvolta provveduto ai versamenti dovuti all'Istituto per i vari ordinativi: ogni ritardo trascina ovviamente somme considerevoli di interessi passivi per anticipazioni bancarie cui si deve ricorrere. Occorre che in futuro si abbiano ad evitare situazioni di tal genere e che nel loro rapporto debito-credito Poligrafico e Amministrazione si attengano ai criteri fissati dalla legge.

I proponenti hanno affermato e ribadito la necessità del controllo del Governo sul Poligrafico: essi si augurano, anzi, che sia un controllo vigile e costante ad evitare il verificarsi di spiacevoli situazioni. Deve essere, però, un controllo stimolatore e adeguato alla necessità di rapidità e di decisione cui deve ispirarsi una attività industriale e commerciale, quale quella del Poligrafico. Il controllo sugli atti vincolati deve cioè svolgersi con elasticità e nei termini normali o fissati, se non si vuole insabbiare tutto l'ordine della produzione: si chiede cioè un controllo più vigile sugli indirizzi di carattere essenziale, sulle impostazioni di produzione, ma non un controllo che indugi sul particolare formale portando magari asfissia in un meccanismo di produzione che ha bisogno di facile respirazione.

Abbiamo già insistito, nelle precedenti colonne, sulla difficoltà di far coesistere in un unico Istituto, due attività di diversa natura: l'una in monopolio, l'altra sostanzialmente industriale. Alla prima si è comunque assicurata tutta quella efficienza di controllo che giustamente il Governo chiedeva

per la sezione carte-valori. Ma la preoccupazione del Governo non deve finire qui: il Ministero del tesoro deve rendersi interprete anche della necessità di portare tutto l'altro settore del Poligrafico sul piano di una più decisa efficienza industriale. Se i proponenti all'articolo 2 hanno ritenuto di definire in unità istituzionale le varie sezioni del Poligrafico, essi lo hanno fatto perché ritengono le diverse attività dell'Istituto ugualmente valide, perché ritengono che non si debba rinunciare ad alcune di esse, ma si debba anzi operare il tentativo di riportarle tutte sul piano della convenienza economica.

Se le carte-valori abbisognano di un controllo particolare, le altre sezioni abbisognano pure di un controllo (è pubblico danaro quello in esse investito, è di interesse pubblico ciò che in esse si produce), ma soprattutto abbisognano di una respirazione maggiormente industriale. Abbiamo già accennato alla composizione del Consiglio ed alle riserve che sulla stessa si possono fare (senza tuttavia possibilità di alternativa): ammettiamo che i consiglieri siano scelti sì nella pubblica Amministrazione (nella loro maggioranza), ma auspichiamo che siano scelti con deciso criterio di personale attitudine e non mai per l'eventuale e solo fine di dare riconoscimento a chi bene ha meritato, in lunga o breve carriera, della pubblica Amministrazione. Se si può tenere calcolo anche di questo requisito (e ciò è in qualche caso possibile), tanto meglio: ma il primo criterio di scelta deve essere quello di attitudini personali, di energia notevole, di requisiti cioè che l'esperienza industriale

può poi affinare. È da ritenersi che questo sia uno dei punti fondamentali di ogni discussione che si intenda promuovere sul Poligrafico dello Stato: la stessa disciplina di azienda diventa infatti riflesso di un Consiglio efficiente e capace.

Stiamo forse addentrandoci in argomenti che possono essere estranei al compito che ci siamo assunti; abbiamo però voluto toccarli soprattutto per ricordare a tutti come i risultati non dipenderanno tanto dalle norme, quanto piuttosto dallo spirito con cui le stesse saranno applicate, dalla intelligenza con cui ad esse si darà un contenuto pratico. Inutile sarebbe questa, come ogni altra legge, se poi nelle pieghe della stessa coagulasse la sclerosi di un appesantimento burocratico incompatibile con il dinamismo che deve caratterizzare ogni attività economica nella nostra epoca.

In conclusione, i proponenti ritengono di poter offrire con la presente proposta di legge uno strumento che potrà essere, sotto molti aspetti, utile per un più sicuro avvenire del Poligrafico dello Stato, che potrà porre alcuni punti fermi, chiarire certi equivoci, dare determinate garanzie.

Essi sono però anche convinti che il successo e la vita del Poligrafico sono affidati, più che alla legge, anche all'energia ed alla preparazione di chi è chiamato a dirigerlo, all'efficienza ed alla intelligenza del controllo, al senso di attaccamento, di responsabilità e di disciplina dei dipendenti chiamati a dare la loro opera e posti, dalla presente legge, in una posizione di maggiore responsabilità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è persona giuridica pubblica con gestione autonoma.

È sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro che ne controlla la gestione ed è tenuto a presentare al Ministro del tesoro, per l'approvazione, il bilancio annuale.

ART. 2.

L'Istituto Poligrafico dello Stato è un complesso unitario articolato nelle seguenti quattro sezioni di produzione:

- 1°) cartaria;
- 2°) grafico-cartotecnica;
- 3°) libreria di Stato;
- 4°) carte-valori.

ART. 3.

L'Istituto Poligrafico dello Stato svolge, nell'interesse dello Stato, le seguenti attività:

1°) con la sezione cartaria: fabbricazione della cellulosa e della carta necessarie per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato e per le eventuali forniture di cui al n. 1 del successivo articolo 4;

2°) con la sezione grafico-cartotecnica: fornitura degli stampati, delle pubblicazioni di ogni genere e dei prodotti cartotecnici necessari per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato e per le eventuali forniture di cui al n. 2 del successivo articolo 4;

3°) con la sezione libreria di Stato: stampa, amministrazione, spedizione e vendita della *Gazzetta Ufficiale* e della *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica* (salva la competenza del Ministero della giustizia, per la direzione, la redazione della *Gazzetta Ufficiale*), distribuzione degli atti di Governo, gestione delle pubblicazioni ufficiali di Stato destinate alla vendita, nonché esecuzione delle pubblicazioni aventi uno speciale carattere artistico, letterario, scientifico e in genere culturale, promosse dal Provveditorato generale dello Stato ed autorizzate con l'osservanza delle norme e delle modalità di cui al regio decreto 3 aprile 1938, n. 799, ed eventuali forniture di cui al n. 3 del successivo articolo 4;

4°) con la sezione carte-valori: fabbricazione dei titoli rappresentativi di debiti

dello Stato o garantiti dallo Stato, delle carte-valori o rappresentative di valori e di quelle affini e similari per l'intero fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato, nonché per le eventuali forniture di cui al n. 4 del successivo articolo 4.

ART. 4.

L'Istituto può altresì provvedere:

1°) a forniture di carta e cellulosa per enti pubblici ed aziende autonome di Stato;

2°) a lavorazioni grafiche e cartotecniche per enti pubblici ed aziende autonome di Stato;

3°) alla stampa, per conto di privati, di pubblicazioni aventi carattere artistico, scientifico, e, in genere, culturale e che presentino importanza ed interesse nazionale;

4°) alla fabbricazione di carte-valori per conto di enti e privati italiani e stranieri.

I lavori di cui ai nn. 1°) e 2°) del presente articolo devono essere assunti concorrendo alle gare e licitazioni indette, a norma dei rispettivi regolamenti, da enti pubblici ed aziende autonome di Stato; per quelli di cui ai nn. 3°) e 4°) è necessaria la specifica autorizzazione, per ogni singolo lavoro, del Ministero del tesoro.

ART. 5.

In casi eccezionali determinati da sovraccarico di commesse o da ragioni tecniche, l'Istituto può affidare, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, e fermo il rispetto del prezzo di mercato, a stabilimenti di enti e di privati l'esecuzione delle forniture di cui ai nn. 1°) e 2°) dell'articolo 3.

ART. 6.

Le Amministrazioni statali presenteranno annualmente al Provveditorato generale dello Stato il preventivo dei loro fabbisogni di carattere ordinario e tempestivamente di volta in volta quelli di carattere straordinario per le forniture di cui all'articolo 3.

Il Provveditorato generale dello Stato esercita il controllo sulla fabbricazione della carta da avvalorare, sulla stampa e distribuzione delle carte-valori e degli stampati rappresentativi di valori, nonché sulle produzioni e consegne, in genere, dell'Istituto Poligrafico dello Stato, attinenti alle forniture statali.

ART. 7.

Il pagamento all'Istituto, in conto delle forniture, di carattere ordinario, commesse dal Provveditorato generale dello Stato, e per le

quali esistano stanziamenti di bilancio, è effettuato entro il limite di 9 decimi degli stanziamenti medesimi per l'importo determinato, prima di ciascun esercizio finanziario, dal Ministero del tesoro.

Tale pagamento è disposto con decreto del Ministro del tesoro, ed è eseguito in quattro rate trimestrali eguali ed anticipate, a partire dal mese di luglio.

Il pagamento del saldo è documentato, alla fine di ogni esercizio, con apposito rendiconto al Provveditorato generale dello Stato. Al rendiconto medesimo debbono essere uniti i documenti dai quali risulti la regolare esecuzione delle singole forniture e la loro assunzione in carico da parte degli uffici interessati, nonché gli elenchi, per ogni ramo di servizio, delle forniture effettuate, con la indicazione dell'importo di ciascuna di esse e della data in cui le medesime sono state ricevute dagli uffici interessati.

Qualora l'importo complessivo delle forniture eseguite risulti inferiore alle anticipazioni ricevute, l'Istituto deve versare la eccedenza al Ministero del tesoro in conto di entrate eventuali.

Per le forniture eseguite durante l'esercizio finanziario ed il cui importo superi l'ammontare delle rate già corrisposte, potrà, durante l'esercizio medesimo, essere autorizzato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, il pagamento, anche in unica soluzione, delle rate non scadute. Tale pagamento dovrà essere contenuto entro i limiti dell'importo complessivo delle predette forniture, previa deduzione delle rate già corrisposte.

ART. 8.

Il pagamento all'Istituto, in conto delle forniture di carattere straordinario commesse dal Provveditorato generale dello Stato è effettuato entro i limiti di 9 decimi del corrispondente stanziamento ed è disposto con decreto del Ministro del tesoro, emanato, in caso di lavori effettuati per conto di altro Ministero, di concerto con quest'ultimo, in un numero di rate da stabilirsi in relazione alla durata presunta della lavorazione.

Con analogo provvedimento, su proposta del Provveditorato generale dello Stato, può essere autorizzato il rimborso in unica soluzione delle somme pagate dall'Istituto prima dell'inizio delle lavorazioni, per l'acquisto della carta e delle altre materie prime occorrenti per le lavorazioni medesime. La restante somma dello stanziamento verrà rateizzata

con le modalità stabilite dal primo comma del presente articolo.

Il pagamento del saldo è documentato in conformità del terzo comma del precedente articolo 7.

ART. 9.

Per le ordinazioni che il Provveditorato generale dello Stato conferisce all'Istituto, non è richiesta la stipula di contratto formale, nè è dovuto il pagamento di imposta di registro e di tassa di bollo e sulle concessioni governative.

ART. 10.

Sono organi dell'Istituto:

- 1°) il presidente;
- 2°) il Consiglio di amministrazione;
- 3°) il Comitato esecutivo;
- 4°) il Comitato permanente per le cartevalori;
- 5°) il Collegio dei revisori.

ART. 11.

Il presidente è nominato con decreto del Ministro del tesoro, dura in carica tre esercizi finanziari e può essere riconfermato.

ART. 12.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del tesoro ed è composto, oltre che del presidente, di 14 consiglieri che durano in carica tre esercizi finanziari e che possono essere riconfermati.

Alla scadenza del predetto periodo cessano dalla funzione anche i consiglieri nominati eventualmente, durante il periodo medesimo, in sostituzione di altri.

Sono membri del Consiglio:

- il presidente;
- un funzionario della Direzione generale del Tesoro;
- un funzionario della Ragioneria generale dello Stato;
- un funzionario del Provveditorato generale dello Stato;
- un funzionario del Ministero dell'industria e commercio, designato dal corrispondente Ministro;
- un funzionario del Ministero delle poste e telecomunicazioni, designato dal corrispondente Ministro;
- un funzionario del Ministero dei trasporti, designato dal corrispondente Ministro;

un funzionario del Ministero di grazia e giustizia, designato dal corrispondente Ministro;

un rappresentante del Ministro della pubblica istruzione, dallo stesso designato;

due membri particolarmente competenti in materie tecnico-amministrative;

il direttore generale dell'Istituto;

tre dipendenti dell'Istituto Poligrafico dello Stato dei quali, due della categoria grafica di cui uno impiegato e uno operaio, ed uno della categoria cartaria, scelti dal Ministro del tesoro su corrispondenti terne, presentate da ciascuna organizzazione sindacale di lavoratori a carattere nazionale. Il Ministro del tesoro non può scegliere più di un designato tra quelli inclusi nelle terne di una medesima organizzazione sindacale. In mancanza delle predette terne, la scelta dei dipendenti dell'Istituto da nominare a consiglieri del medesimo, è effettuata direttamente dal Ministro del tesoro.

ART. 13.

In seno al Consiglio di amministrazione sono costituiti:

a) un Comitato esecutivo;

b) un Comitato permanente per le carte-valori.

Il Comitato esecutivo è composto del presidente dell'Istituto che lo presiede, del consigliere rappresentante il Provveditorato generale dello Stato, del direttore generale dell'Istituto e di altri consiglieri designati dal Consiglio di amministrazione, di cui uno scelto fra i tre rappresentanti del personale.

Quando siano in discussione questioni che attengono direttamente alla tutela degli interessi economici e sociali del personale dell'Istituto, partecipano, a titolo consultivo, alle deliberazioni del Comitato esecutivo, i consiglieri che, facenti parte del personale dell'Istituto, non siano membri del Comitato medesimo.

Il Comitato permanente per le carte-valori è composto del presidente dell'Istituto, che lo presiede, di tre consiglieri (rappresentanti, rispettivamente, il Provveditorato generale dello Stato, la Ragioneria generale dello Stato e la Direzione generale del Tesoro), del direttore generale dell'Istituto e del rappresentante del personale che fa parte del Comitato esecutivo.

In entrambi i Comitati, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Il presidente dell'Istituto riferisce periodicamente al Ministro del tesoro od a un suo delegato ed al Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

ART. 14.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro, all'atto della costituzione e della rinnovazione del Consiglio di amministrazione.

Esso è composto di un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore a quello di consigliere, che lo presiede, di tre funzionari di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata, designati rispettivamente dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Provveditorato generale dello Stato, nonché di un rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

ART. 15.

Le funzioni dei singoli organi dell'Istituto saranno specificate dal regolamento di attuazione della presente legge.

Il Comitato permanente per le carte-valori ha il compito di provvedere, per le specifiche attività dell'officina carte-valori ed in osservanza delle norme regolamentari di cui al successivo articolo 27, alla determinazione delle norme disciplinari, degli indirizzi e dei programmi produttivi della sezione carte-valori, agli approvvigionamenti della medesima e, in relazione alla particolare attività della sezione, all'accertamento dei requisiti del personale da adibire ad essa, quali richiesti per i pubblici concorsi.

ART. 16.

Il direttore generale dell'Istituto Poligrafico è nominato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, e partecipa, con voto deliberativo, alle sedute del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Comitato permanente carte-valori.

Il provveditore generale dello Stato partecipa, senza facoltà di voto, alle adunanze del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Comitato permanente per le carte-valori.

ART. 18.

Nulla è innovato per quanto concerne il sindacato della Corte dei conti ai sensi del regio decreto-legge 7 marzo 1926, n. 412, e

del regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393.

ART. 19.

La determinazione dei prezzi delle forniture alle Amministrazioni dello Stato è effettuata, sulla base delle normali condizioni di mercato, da una Commissione costituita presso il Provveditorato generale dello Stato con decreto del Ministro del tesoro, e composta:

1°) del provveditore generale dello Stato o di un suo delegato che la presiede;

2°) di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato di qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata;

3°) di un funzionario dell'Istituto designato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso;

4°) di un rappresentante del Ministro dell'industria e commercio, dallo stesso designato.

Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario del Provveditorato generale dello Stato, designato dal provveditore medesimo.

ART. 20.

I contratti dell'Istituto, che debbono essere redatti in forma pubblica amministrativa, possono essere ricevuti da un funzionario del Provveditorato generale, designato quale ufficiale rogante, all'uopo delegato con decreto del Ministro del tesoro.

Il predetto funzionario ha facoltà di autenticare, in base alle norme vigenti, le firme nelle scritture private in cui intervenga, quale contraente, l'Istituto.

ART. 21.

L'Avvocatura generale dello Stato è autorizzata ad assumere la difesa e la rappresentanza dell'Istituto davanti qualsiasi giurisdizione ed a prestare, all'Istituto stesso, la normale consulenza legale.

L'Istituto ha facoltà di avvalersi, a mezzo del Provveditorato generale dello Stato, degli uffici dell'Amministrazione finanziaria per accertamenti e verifiche presso i concessionari della vendita delle pubblicazioni.

ART. 22.

Gli impianti e gli altri beni costituenti il patrimonio originario dell'Istituto, a norma del primo comma dell'articolo 2 della legge

6 dicembre 1928, n. 2744, si intendono conferiti dallo Stato come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Di tale fondo fanno, altresì, parte le attività conferite all'Istituto ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1380, e l'importo conferito ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 aprile 1954, n. 108.

I fabbricati ed i terreni di piazza Verdi e di via Gino Capponi in Roma, conferiti in uso all'Istituto Poligrafico dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, entrano a far parte del patrimonio dell'Istituto Poligrafico dello Stato a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, come fondo di dotazione dell'Istituto medesimo.

Gli interessi e i canoni dovuti allo Stato, a norma dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 dicembre 1947, n. 1575, sono soppressi. I crediti vantati dallo Stato in applicazione delle predette disposizioni sono abbuonati.

ART. 23.

Il controllo della gestione delle tipografie esistenti presso taluni Ministeri è affidato al Provveditorato generale dello Stato, alla cui approvazione il consegnatario-cassiere delle rispettive Amministrazioni sottopone il rendiconto della gestione per ogni esercizio finanziario.

ART. 24.

Per l'espletamento del servizio di controllo di cui al secondo comma dell'articolo 6 da svolgersi presso gli stabilimenti di produzione di carte-valori, il Governo è delegato ad emanare, previo parere di una Commissione parlamentare composta di otto deputati e otto senatori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, nei limiti dell'attuale onere di bilancio di 300 milioni per il rimborso all'Istituto Poligrafico dello Stato della spesa relativa al trattamento economico del personale addetto al suindicato controllo, disciplinando:

1°) l'istituzione di un ruolo del personale della carriera di concetto e di un ruolo del personale della carriera esecutiva;

2°) le norme transitorie per il passaggio nei due suddetti ruoli del personale delle varie Amministrazioni dello Stato;

3°) l'istituzione di due ruoli aggiunti per il personale della carriera di concetto ed esecutiva secondo le norme contenute

nell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, con i necessari adattamenti;

4°) l'inquadramento del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato, addetto al controllo di cui al secondo comma dell'articolo 6, nei ruoli aggiunti di cui al n. 3°) del presente articolo, su domanda degli interessati, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero del tesoro. L'apprezzamento dei vari requisiti sarà complessivo, valutando il titolo di studio e l'anzianità in relazione alla prevalente importanza della funzione esercitata;

5°) l'attribuzione al personale di cui al n. 4°) del presente articolo di un assegno personale pari alla eventuale differenza tra l'importo degli assegni fissi in godimento e quello del trattamento economico riconosciuto per effetto dell'inquadramento nel ruolo aggiunto. Tale assegno dovrà essere riassorbito in conseguenza di aumenti di carattere generale;

6°) la regolamentazione di quanto altro occorra circa l'inquadramento del personale di cui al n. 4°) del presente articolo, in particolare per ciò che attiene:

a) al riconoscimento dei servizi ai fini dell'attribuzione della qualifica nel ruolo aggiunto;

b) al riscatto del servizio prestato ai fini del trattamento di quiescenza;

c) alla riserva in favore del personale del ruolo aggiunto di non meno dei due terzi dei posti previsti in organico per la qualifica cui si accede mediante esame della carriera di concetto;

7°) le norme di carattere permanente per il reclutamento del personale nei due ruoli ordinari di cui al n. 1°) del presente articolo;

8°) il trasferimento allo Stato del fondo di licenziamento esistente presso l'Istituto Poligrafico dello Stato per la parte relativa al personale che sarà inquadrato ai ruoli aggiunti di cui al n. 3°) del presente articolo.

ART. 25.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Istituto è quello delle categorie grafico-cartarie, fatte salve le condizioni di miglior favore.

ART. 26.

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve sottoporre all'approvazione del Ministro del tesoro il bilancio della gestione chiuso al 30 giugno precedente, accompagnato da particolareggiata relazione, dalle risultanze contabili delle singole sezioni di produzione, dal conto profitti e perdite, dall'inventario a fine esercizio e dalla relazione dei revisori.

Entro il 31 dicembre dello stesso anno il bilancio e la relazione vengono comunicati al Parlamento.

Il bilancio è articolato su separate gestioni finanziarie per ciascuna delle sezioni di produzione contemplate nel precedente articolo 2.

Gli utili di bilancio, dedotte le quote destinate alle riserve ed alle altre assegnazioni statutarie, debbono essere versati per intero allo Stato, entro tre mesi dall'approvazione del bilancio.

Il regio decreto-legge 8 febbraio 1934, n. 265, che autorizza il rimborso graduale allo Stato dell'importo del patrimonio conferito all'Istituto Poligrafico, è abrogato e le quote già versate in applicazione del detto regio decreto-legge si considerano corrisposte allo Stato a titolo di utili di esercizio.

ART. 27.

Entro il termine di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico sottoporrà all'approvazione del Ministro per il tesoro il nuovo statuto dell'istituto e le relative norme regolamentari.

Le norme regolamentari prevederanno anche i termini e le condizioni per la costituzione di un Fondo di previdenza a favore del personale dell'Istituto.

ART. 28.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte a carico del capitolo n. 364 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.